

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3269

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PERABONI, BALOCCHI, BALLAMAN, MAGNABOSCO,
MAZZETTO, RODEGHIERO, ORESTE ROSSI**

Norme per il riconoscimento e la disciplina delle attività professionali di relazioni pubbliche

Presentata il 17 ottobre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il rapporto tra le istituzioni e i gruppi d'interesse o gruppi di pressione, le cosiddette *lobby*, è da tempo oggetto di interesse sia a livello nazionale che internazionale. Il « lobbismo » ha avuto inizio nel Parlamento britannico, dove il termine *lobby* indicava le manovre di corridoio fuori della Camera dei Comuni. Il « lobbismo » è sostanzialmente il tentativo organizzato di gruppi di cittadini di influenzare i responsabili della vita politica. I « lobbisti » rappresentano una gamma di interessi speciali: attività commerciali, organizzazioni professionali, enti locali, lavoro, agricoltura, consumatori e gruppi di pubblico interesse. Le attività lobbistiche prevedono incontri *vis-à-vis* con i legislatori, audizioni davanti alle commissioni, redazione e presentazione di materiali di ricerca. Alcuni ritengono che il « lobbismo » sia una forma

essenziale di partecipazione dei cittadini all'*iter* legislativo, altri hanno criticato la moralità, se non la legalità di certe pratiche lobbistiche.

È del marzo 1985 un'interrogazione alla Commissione delle Comunità europee dove si chiedeva di fornire un prospetto sullo sviluppo del numero dei « lobbisti », indicando la loro appartenenza a gruppi di consumatori, a sindacati e a società o organizzazioni professionali. Ad altra del maggio 1992, nella quale si chiedeva se si ritenesse opportuno elaborare un codice di condotta in grado di disciplinare le relazioni della Commissione con le organizzazioni appositamente create allo scopo di curare le relazioni, l'allora Presidente Delors rispondeva di aver avviato un'inchiesta per riflettere in merito alle relazioni tra Commissione e gruppi di interesse. Nel 1993 la Commissione europea pubblicava

nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* un testo relativo al « Dialogo fra la Commissione e gruppi di interesse » nell'ambito di un orientamento a favore della trasparenza delle attività comunitarie. Il testo riportava, tra l'altro, un intervento di David Williamson, segretario generale della Commissione europea, nel quale si rilevava come fosse importante mantenere un dialogo con i gruppi di interesse sia per la consulenza che gli stessi possono offrire sia per la funzione di informazione che svolgono nei confronti del pubblico. Rimaneva tuttavia viva la necessità di redigere degli elenchi per far conoscere i nomi di coloro che sono attivi nei vari settori dettando altresì norme basilari di condotta.

Anche nel nostro Paese è notorio che nella presentazione degli emendamenti, come anche nell'iniziativa legislativa, ma nel primo caso con maggiore possibilità di successo, i parlamentari sono oggetto di pressioni, da parte di gruppi di potere e da parte di singoli, tendenti ad ottenere interventi a favore di determinati interessi.

Poiché il fenomeno, corretto o meno, esiste nel nostro come in altri Parlamenti è opportuno prenderne atto e regolamentarlo con precise norme deontologiche, analogamente a quanto già avviene ad esempio negli Stati Uniti (dove esistono oltre 6.000 « lobbisti » registrati al Congresso), onde ottenere trasparenza delle decisioni parlamentari ed evitare, o almeno frenare, fenomeni di corruzione.

La principale legge statunitense sul « lobbismo » è la *Federal Regulation of Lobbying Act* del 1946, la quale dispone che chiunque riceva compensi per effettuare interventi di *lobby* presso il Governo quale principale attività, ha l'obbligo di registrare il proprio nominativo presso i segretari del Senato e della Camera ed a presentare relazioni trimestrali sulle proprie attività, mentre l'offerta di doni ai funzionari

governativi è regolata dall'*Ethics Reform Act* del 1949 e dai codici morali della Camera e del Senato e solo l'ostruzionismo operato al Senato ha recentemente impedito di approvare una normativa più severa.

La presente proposta di legge va dunque a colmare un vuoto nell'ordinamento dei rapporti tra imprese e pubbliche amministrazioni. Manca infatti una disciplina che permetta ai poteri pubblici statali, regionali e locali una collaborazione con le imprese, inserita in un quadro minimo di certezza e di stabilità e dunque suscettibile di sottrarsi a criteri casuali ed episodici. Una regolamentazione del fenomeno nel senso di cui alla presente proposta di legge agevolerebbe anche i lavori delle Commissioni parlamentari le quali si trovano subissate da richieste di audizioni. Spesso alle Commissioni manca la possibilità di valutare la reale rappresentatività di chi si pone loro come interlocutore nei lavori parlamentari. Altre volte nascono discussioni fra i gruppi circa l'opportunità di procedere alla audizione di determinati soggetti.

L'articolo 1 definisce l'attività professionale di relazioni pubbliche.

L'articolo 2 dispone che, previo accertamento di determinati requisiti, chiunque svolga l'attività di relazioni pubbliche deve chiedere l'iscrizione in un apposito elenco.

L'articolo 3 disciplina l'attività di relazioni pubbliche, con un espresso riferimento alla trasparenza delle informazioni e dei sondaggi di opinione, al segreto professionale ed al rendiconto delle spese di particolare rilevanza.

L'articolo 4 costituisce un'apposita commissione al fine di redigere un regolamento deontologico.

L'articolo 5 prevede le sanzioni per coloro che svolgono abusivamente l'attività di relazioni pubbliche.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Nozione dell'attività professionale di relazioni pubbliche).

1. Ai fini di cui alla presente legge, svolge attività professionale di relazioni pubbliche colui che, continuativamente e in modo prevalente, nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo, subordinato o di appalto di servizi, rappresenti o promuova interessi privati nei confronti del Parlamento, del Governo, di consigli o giunte regionali, provinciali o comunali, o di singoli membri di tali organi collegiali, anche al fine di un rapporto informativo reciproco.

ART. 2.

(Elenco professionale).

1. Chiunque svolga l'attività di cui all'articolo 1 deve chiedere l'iscrizione in un apposito elenco, istituito presso ciascuno degli organi di cui all'articolo 1, ove sono indicati i dati anagrafici di ciascun iscritto ed il rispettivo domicilio professionale.

2. Per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 il soggetto richiedente deve:

- a) aver compiuto la maggiore età;
- b) non aver subito, nell'ultimo decennio, condanne penali definitive per reati contro la pubblica fede o il patrimonio;
- c) godere dei diritti civili e non essere stato interdetto dai pubblici uffici.

ART. 3.

(Disciplina dell'attività di relazioni pubbliche).

1. Nello svolgimento della sua attività, il professionista di relazioni pubbliche ga-

rantisce il pieno rispetto dei diritti della persona e la perfetta trasparenza del flusso di informazioni tra il soggetto committente o datore di lavoro ed il soggetto pubblico. In particolare deve astenersi:

a) da qualsiasi iniziativa o attività che violi il diritto delle persone alla riservatezza, all'immagine, o al nome, o rechi loro molestia;

b) dal fare uso di informazioni o commenti falsi o che possano trarre in inganno chi ne è destinatario;

c) dall'applicare nei sondaggi di opinione qualsiasi procedura o metodo di rilevazione o elaborazione dei dati che tenda ad una falsificazione del risultato.

2. Il professionista di relazioni pubbliche è obbligato al segreto professionale nei confronti del suo committente o datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 622 del codice penale, sulle notizie riservate che quest'ultimo gli abbia comunicato in funzione dell'attività di relazioni pubbliche con specifica richiesta di non divulgazione.

3. Il professionista è tenuto a denunciare qualsiasi spesa eccedente un milione di lire sostenuta nell'esercizio della propria attività, indicandone l'ammontare e la destinazione.

ART. 4.

(Commissione per il regolamento).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominata una Commissione che ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che assicura quanto è necessario per il suo funzionamento.

2. La Commissione è composta da:

a) un magistrato con grado di consigliere di Cassazione, con funzioni di presidente;

b) tre membri scelti tra le persone designate dalle associazioni maggiormente rappresentative della categoria dei consulenti in pubbliche relazioni, che abbiano svolto correttamente per almeno cinque

anni attività di relazioni pubbliche con carattere di continuità e prevalenza rispetto ad altre attività professionali;

c) un membro scelto tra le persone designate dalle associazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;

d) un membro scelto tra le persone designate dalle associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori;

e) un membro scelto tra le persone designate dalle organizzazioni rappresentative delle categorie industriali e professionali.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Commissione provvede alla redazione di un regolamento per la disciplina dell'attività professionale di relazioni pubbliche, da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

ART. 5.

(Sanzioni).

1. Agli iscritti all'elenco dei professionisti di cui all'articolo 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 348 del codice penale.

